



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

974

in data

08/10/2013

OGGETTO:

L.R.9/2004 PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA
NEOPLASIA MALIGNA - RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO
BENEFICIARIO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."*

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 23.07.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione delle risorse per l'anno 2013;

VISTA la L. R. n. 23 del 23.12.2005 in materia di "Sistema integrato dei servizi alla persona";

VISTA la legge regionale 11 maggio 2004 n. 6, così come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2004 n. 9, con la quale è stata autorizzata la concessione ai cittadini residenti in Sardegna, che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale, dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, e che le provvidenze sono corrisposte secondo le modalità previste dalla legge regionale 27 novembre 1983 n. 27;

VISTI gli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 27/83, i quali prevedono che i benefici decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. 36891 del 24.10.2005, pervenuta in data 27.10.2005, ns prot.n.13197, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha comunicato che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, le provvidenze di cui trattasi devono essere attribuite prioritariamente a rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2006 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale", che all'articolo 9 dispone: fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'art.48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'art.1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n.9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 26.02.2008, la quale dispone che come decorrenza per usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno debba essere considerato il primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura, purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese dall'inizio della stessa;

VISTA la seguente domanda, tendente ad ottenere i benefici di cui alla L.R. 9/2004:

- nota presentata in data 02/10/2013 prot. n. 13666 dal Sig. "Omissis" ;

Esaminata la documentazione presentata, in particolare le certificazioni mediche, dalla quale si evince che le richiedenti sopra indicate sono affette da patologia prevista dalla L.R. 9/04;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento del richiedente “ Omissis” , quale beneficiario delle provvidenze di cui alla L.R. 9/2004, con decorrenza dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura e comunque non oltre i sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

Reso il seguente parere :

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 20/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1074 del 04.10.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Donatella Garau

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa;
2. Di riconoscere quale beneficiario delle provvidenze di cui alla L.R. 9/2004 il richiedente “ Omissis “ , con decorrenza dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura e comunque non oltre i sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza;
3. Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione del rimborso delle spese di viaggio.

Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs n. 33/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 16/10/2013**

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU